SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 17 marzo 2008, n. **84.**

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2006, n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;

Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000;

Considerato che si è ravvisata l'esigenza di adeguare il regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello adottato con il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13 gennaio 2004 in sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Vista l'integrazione al suddetto accordo, sottoscritta in data 2 aprile 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere n. 8381/04 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 2007;

Vista la comunicazione effettuata in data 28 febbraio 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche — di seguito denominato «codice» — e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera *e)*.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4.

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Capo II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5.

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive,

oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

5. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,7%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

6. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

8. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

Art. 6.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

progetto preliminare 20%;

progetto definitivo 40%;

progetto esecutivo 40%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto defini-

tivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Capo III

TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 7.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8.

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera *e)*, del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

Capo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9.

Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Capo V

NORME FINALI

Art. 10.

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;

l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;

eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 11.

Abrogazioni

Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 2008

Il Ministro: DI PIETRO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 211

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»:

«4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«Art. 18 *(Incentivi e spese per la progettazione)*. — 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi - quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.».

— La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario.

— Il decreto 2 novembre 1999, n. 555 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.».

Nota all'art. 1:

— Per il comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibli nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.».

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 90 e il comma 16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.».

«16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528:

«Art. 10 *(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)*. — 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 4 e del comma 16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«Art. 141 *(Collaudo dei lavori pubblici)*. — 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto

che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 130, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-*bis*. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.».

08G0107

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Casacalenda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Casacalenda (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Eugenio Romagnuolo;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 29 febbraio 2008, ha dichiarato la decadenza del sig. Nicola Eugenio Romagnuolo dalla carica di sindaco, in quanto lo stesso ha assunto la carica di consigliere della Regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casacalenda (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casacalenda (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Eugenio Romagnuolo.

Successivamente, con delibera del Consiglio Regionale del Molise n. 309/2007, il sig. Nicola Eugenio Romagnuolo è subentrato ad un consigliere regionale decaduto dalla carica, venendosi a trovare nella causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per tale effetto, il consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 29 febbraio 2008, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casacalenda (Campobasso).

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007;

Vista la nota del commissario delegato - Presidente della provincia di Verbano Cusio Ossola del 26 marzo 2008 con la quale il medesimo fa presente che sussiste ancora necessità di avere poteri in deroga tenuto conto della esigenza di espletare ancora appalti di opere per la messa in sicurezza dell'infrastruttura viaria;

Vista la nota del presidente della regione Piemonte del 3 aprile 2008 con la quale il medesimo rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2008;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi infrastrutturali, finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02957

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2008.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione all'esposizione alla venerazione dei fedeli delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina, nel territorio del comune di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3670).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia in relazione all'esposizione alla venerazione dei fedeli delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina;

Considerato che l'esposizione delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina, a decorrere dal 24 aprile 2008 nella chiesa di S. Maria delle Grazie nel comune di San Giovanni Rotondo, richiamerà nel predetto territorio migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo;

Considerato, quindi, che la notevole affluenza di visitatori in pellegrinaggio rende necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un ordinato afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Ravvisata la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti alla celebrazione delle manifestazioni connesse al «grande evento», nonché di definire i relativi aspetti organizzativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Viste le note della regione Puglia prot. n. 2109/SP del 2 aprile 2008 e prot. n. 2394/SP del 15 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 852/PM del 4 aprile 2008 del comune di San Giovanni Rotondo;

D'intesa con la regione Puglia;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Foggia è nominato commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'evento che si terrà nel territorio del comune di San Giovanni Rotondo, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti all'evento.

2. Per facilitare la partecipazione dei fedeli all'evento in rassegna, il Commissario delegato può disporre l'utilizzo dell'aeroporto militare di Amendola, in provincia di Foggia, d'intesa con le competenti autorità militari.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione dell'evento di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore, dallo stesso designato, cui affidare specifici settori di intervento nonché della collaborazione degli Uffici regionali degli Enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero il soggetto attuatore di cui all'art. 3, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

c) decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i., art. 4;

d) contratto collettivo nazionale 1° aprile 1999, art. 14;

e) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., articoli 7, 157, 158, 159, 200, 208 e 215;

f) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241;

g) legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557;

h) legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 386;

i) leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connessi agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Puglia, nonché attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A03076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2008.

Modifica del decreto 18 marzo 2008, concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50 e tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti;

Visto il decreto 18 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ed in particolare il comma 3 dell'art. 1, ai sensi del quale si prevede che le ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei servizi sanitari a partire dal 1° giugno 2008 devono essere trasmesse esclusivamente secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 1 del medesimo decreto 18 marzo 2008;

Vista la richiesta dell'associazione di categoria Federfarma concernente la necessità di prevedere un periodo di ulteriori tre mesi per l'adeguamento dei sistemi informatici delle farmacie alle disposizioni di cui al citato decreto 18 marzo 2008;

Considerato che, nel corso di uno specifico incontro del 21 aprile 2008 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, Agenzia delle entrate, Sogei e Federfarma, le suddette richieste della medesima Federfarma sono risultate tecnicamente condivisibili;

Ritenuto, pertanto, di differire al 1° settembre 2008 la data di cui al comma 3 dell'art. 1 del citato decreto 18 marzo 2008, per l'invio esclusivo delle modalità di cui al medesimo decreto 18 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto 18 marzo 2008 citato nelle premesse è sostituito dal seguente comma:

«3. Le ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei servizi sanitari a partire dal 1° settembre 2008 devono essere trasmesse esclusivamente secondo le modalità di cui al comma 1.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

08A03073

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2008.

Recepimento della direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto 9 febbraio 1984 del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale recante il recepimento delle direttive 79/663/CEE, 82/806/CEE, 82/828/CEE, 83/264/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 984, n. 153;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 di attuazione delle direttive 83/478/CEE e 85/610/CEE recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 settembre 1994, n. 214;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto

adeguamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 gennaio l999, n. 13;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2000, n. 67;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 giugno 2000, n. l38;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 maggio 2003, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 agosto 2003, n. 185;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2003, n. 302;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 agosto 2004, n. 198;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 febbraio 2005, n. 31;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute 9 marzo 2007 che recepisce la direttiva comunitaria 2005/90/CE recante la ventinovesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 giugno 2007, n. 128;

Visto il decreto del Ministero della salute 30 maggio 2007 che recepisce la direttiva 2006/139/CE recante l'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 settembre 2007, n. 217;

Visto l'art. 12 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007);

Vista la direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura);

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni sono aggiunti i punti 49 e 50 come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 61

ALLEGATO

« 49 I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza): ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) CAS n. 117-81-7 EINECS n. 204-211-0 ftalato di dibutile (DBP) CAS n. 84-74-2 EINECS n. 201-557-4 ftalato di butilbenzile (BBP) CAS n. 85-68-7 EINECS n. 201-622-7	Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.
50. I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza): ftalato di diisononile (DINP) CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0 EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9 ftalato di diisodecile (DIDP) CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1 EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4 ftalato di diottile (DNOP) CAS n. 117-84-0 EINECS n. 204-214-7	Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.»

08A03102

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Infinito società cooperativa in sigla Infinito S.C.», in Recanati, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre fa liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Infinito Società cooperativa in sigla Infinito S.C.» con sede in Recanati (Macerata), (codice fiscale n. 00371610437) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott.ssa Michela Caniglia, nata a Macerata il 24 luglio 1973, domiciliata in Recanati (Macerata) via delle Concie, 3;

dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia il 27 marzo 1964, con studio in Roma, via Rapisardi n. 42/c;

avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, ivi domiciliato in via G. Nicotera, n. 24,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03095

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2008.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2007, n. D/171 che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2007;

Visto l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale del raccolto 2007;

Considerata l'opportunità di aumentare nel raccolto 2008 l'aiuto indicativo di alcuni gruppi varietali al fine di incentivarne la coltura e di realizzare un incremento produttivo idoneo a corrispondere maggiormente alla domanda del mercato;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per fissate il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2008;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del livello indicativo dell'aiuto

In applicazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo

indicativo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2008, è fissato come segue:

Gruppo Varietale	Aiuto indicativo (€/kg)
01 - Flue Cured	1,92
02 - Light Air Cured	1,87
03 - Dark Air Cured	1,72
04 - Fire Cured	2,00
05 - Sun Cured	0,22
07 - Katerini	0,35

All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 è applicabile la trattenuta prevista dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 340

08A02994

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2008.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2008/2009.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;

Vista la disponibilità dei posti deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a) b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Visto l'art. 1, comma 605, lettera *c),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto necessario procedere all'attivazione dei corsi in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2008/2009;

Ritenuto necessario istituire anche per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuità nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7154 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 135 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro: MUSSI

TABELLA

Corso di laurea in scienze della formazione primaria			
REGIONE	**UNIVERSITÀ** sedi del Corso di Laurea	**Posti disponibili**	
		A*	**B***
PIEMONTE	TORINO	350	
VALLE D'AOSTA	AOSTA	40	
LOMBARDIA	CATTOLICA S. CUORE :		
	Milano	248	2
	Brescia	198	2
	MILANO-BICOCCA	398	
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	426	
VENETO	PADOVA	395	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA(consorzio)		
	Udine	150	
	Trieste	150	
LIGURIA	GENOVA	145	3
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA :	290	10
	Modena e Reg. Em.	145	5
TOSCANA	FIRENZE	485	10
UMBRIA	PERUGIA	170	10
MARCHE	MACERATA	400	30
	URBINO	350	7
LAZIO	ROMA III	350	
	ROMA L.U.M.S.A.	100	
ABRUZZO	L'AQUILA	250	10
MOLISE	CAMPOBASSO	102	3
CAMPANIA	SUOR ORSOLA BENINCASA(consor.)	377	
	Napoli Federico II		
	Napoli II		
	Napoli L'Orientale		
	SALERNO	347	3
PUGLIA	BARI	350	13
BASILICATA	POTENZA	150	5
CALABRIA	COSENZA	350	5
SICILIA	PALERMO	223	7
SARDEGNA	CAGLIARI	215	5
	Totale	7.154	135

*A)Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39 Dlgs 286/98.
*B)Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

08A03167

DECRETO 7 maggio 2008.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Anno accademico 2008/2009.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Vista la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la disponibilità dei posti deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a) b)* e *c)* della legge n. 264/1999;

Visto l'art. 1, comma 605, lettera *c),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto necessario procedere all'attivazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2008/2009;

Ritenuto necessario determinare anche per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuità nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 12.389 e ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO A

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole**	**Posti disponibili**
LIGURIA	GENOVA	301
PIEMONTE	TORINO(in convenzione) Politecnico Torino Piemonte Orientale Vercelli	349
VALLE D'AOSTA	AOSTA	66
LOMBARDIA	PAVIA (consorziate): Bergamo - Brescia Milano Cattolica Milano Statale	450 130 437 835
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO	291
VENETO	VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	705
FRIULI	GORIZIA(sedi consorziate: Trieste Udine	 120 120
Provincia Autonoma di TRENTO	TRENTO (Polo di Rovereto)	100
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(sedi convenzionate) Ferrara Modena –Reggio Emilia Parma	374 191 164 217
TOSCANA	PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)	840
MARCHE	MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	210
LAZIO	ROMA III(sedi consorz.La Sapienza-Tor Vergata-Iusm-La Tuscia-Cassino-LUMSA)	465
UMBRIA	PERUGIA	309
MOLISE	CAMPOBASSO	350
ABRUZZO	CHIETI-PESCARA(sedi convenzionate:L'Aquila – Teramo)	525
CAMPANIA	NAPOLI FED.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	1255
BASILICATA	POTENZA	310
PUGLIA	BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	840
CALABRIA	COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria - Catanzaro)	420
SICILIA	PALERMO(sedi convenzionate:Catania Messina Palermo	605 515 555
SARDEGNA	CAGLIARI : (Sede consorziata:Sassari)	210 130
	TOTALE	12.389

08A03168

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Alba - Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Cuneo in data 20 marzo 2008, prot. n. 4877/08, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Alba;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema WEB del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 428/08 del 15 aprile 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 9 e 10 aprile 2008,

regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare di Alba.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 aprile 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A03085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche, fatto a Berlino il 26 luglio 2006.

Il Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche, fatto a Berlino il 26 luglio 2006, è entrato in vigore sul piano internazionale il giorno 26 novembre 2007, ai sensi dell'art. IV, avendo tutti i Governi contraenti comunicato di aver completato le procedure interne per l'entrata in vigore dello stesso ed essendo in tale giorno pervenuta l'ultima delle predette comunicazioni al Governo della Repubblica Federale di Germania.

Si allega il testo in lingua inglese e la traduzione non ufficiale in lingua italiana.

Commissione internazionale per il Servizio internazionale di ricerca - 16 maggio 2006, Lussemburgo.

Protocollo relativo all'emendamento dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche.

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, dello Stato d'Israele, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America,

Desiderosi di emendare l'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale di ricerca, originariamente concluso a Bonn il 6 giugno del 1955, e successivi emendamenti,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

I seguenti paragrafi saranno aggiunti al Preambolo prima dell'ultimo considerando:

«Considerando che i Governi della Repubblica ellenica e della Repubblica polacca sono in seguito divenuti parte dell'Accordo che istituisce una Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche e che pertanto sono membri della Commissione internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche;»

«Desiderando assicurare l'accesso, a scopi di ricerca, agli archivi e documenti custoditi presso il Servizio internazionale di ricerca, sia in loco che tramite copie degli archivi e documenti;»

«Considerando che i Governi ritengono che la legislazione nazionale di ciascuno di essi garantisca un'adeguata protezione dei dati personali e che si attendono che, nel dare accesso alle suddette copie, ciascun Governo terrà in considerazione la natura sensibile di alcune delle informazioni che esse potrebbero contenere.»

Art. II.

Il testo seguente sarà inserito alla fine dell'art. 2 paragrafo *a)*:

«, compreso l'accesso per i ricercatori agli archivi e ai documenti custoditi presso tale servizio a Bad Arolsen;

Art. III.

Sarà aggiunto un art. 8-*bis*:

art. 8-*bis*

a) ciascun Governo riceverà, su richiesta, una copia unica degli archivi e documenti del Servizio Internazionale delle Ricerche.

b) ciascun Governo potrà rendere accessibili detti archivi e documenti a scopi di ricerca presso i locali di un deposito di archivi appropriato situato nel proprio territorio, dove l'accesso sarà consentito conformemente alla legislazione nazionale pertinente e ai regolamenti e agli usi nazionali in materia di archivi.

Art. IV.

Questo Protocollo entrerà in vigore alla data in cui tutti i Governi firmatari avranno comunicato al Governo della Repubblica federale di Germania di aver completato le procedure interne per l'entrata in vigore dello stesso. La data pertinente sarà quella in cui l'ultima comunicazione sarà stata ricevuta dal Governo della Repubblica federale di Germania.

Il presente Protocollo è concluso nelle lingue tedesca, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Esso sarà aperto alla firma di tutti i Governi membri della Commissione internazionale del Servizio internazionale delle ricerche a partire dal 1º giugno 2006 fino al 1º novembre 2006 presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Germania a Berlino.

Il Governo della Repubblica federale di Germania è tenuto a trasmettere una copia autenticata a tutti i Governi firmatari e al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione ai sensi dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Per il Governo del Regno del Belgio:

Per il Governo della Repubblica francese:

Per il Governo della Repubblica federale di Germania:

Per il Governo della Repubblica ellenica:

Per il Governo dello Stato d'Israele:

Per il Governo della Repubblica italiana:

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo:

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Per il Governo della Repubblica polacca:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Per il Governo degli Stati Uniti d'America:

Protocol

on the amendment

of the Agreement

Constituting an International Commission

for the International Tracing Service

The Governments of

the Kingdom of Belgium,
the French Republic,
the Federal Republic of Germany,
the Hellenic Republic,
the State of Israel,
the Italian Republic,
the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands,
the Republic of Poland,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
the United States of America,

desirous of amending the Agreement constituting an International Commission for the International Tracing Service, originally concluded at Bonn, on June 6, 1955 and subsequently amended,

have agreed as follows:

Article I

The following paragraphs shall be inserted in the Preamble before the final recital:

"Considering that the Governments of the Hellenic Republic and the Republic of Poland have subsequently become parties to the Agreement constituting an International

Commission for the International Tracing Service, and thus are members of the International Commission for the International Tracing Service;"

"Desiring to ensure access, for research purposes, to archives and documents preserved by the International Tracing Service, both on site and through copies of the archives and documents;"

"Considering that the Governments deem that the national law of each of them ensures adequate protection relating to personal data and expect that, in giving access to the above-mentioned copies, each Government will take into consideration the sensitivity of certain information they may contain;"

Article II

The following text shall be inserted at the end of Article 2 paragraph a):

", including for access by researchers at Bad Arolsen to the archives and documents preserved by this Service."

Article III

An Article 8^{bis} will be added:

"Article 8^{bis}

a. Each Government shall receive upon request a single copy of the archives and documents of the International Tracing Service.

b. Each Government may make these archives and documents accessible for research on the premises of an appropriate archival repository in its territory, where access shall be granted in accordance with the relevant national law and national archival regulations and practices."

Article IV

This Protocol will enter into force on the date on which all contracting Governments have informed the Government of the Federal Republic of Germany that the national requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the date on which the last communication is received by the Government of the Federal Republic of Germany.

The present Protocol shall be concluded in the German, French and English languages, all three texts being equally authentic.

It shall be open for signature in a single copy from 1 June 2006 to 1 November 2006 in the Foreign Office of the Federal Republic of Germany in Berlin by all Governments members of the International Commission for the International Tracing Service.

The Government of the Federal Republic of Germany shall transmit a certified copy to all signatory Governments and to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

For the Government of the Kingdom of Belgium
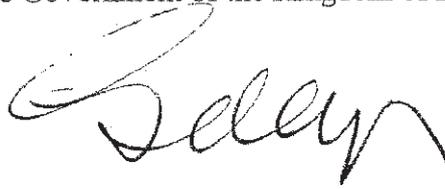
For the Government of the French Republic
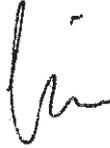
For the Government of the Federal Republic of Germany
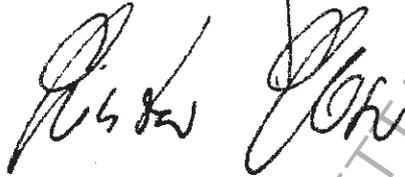
For the Government of the Hellenic Republic
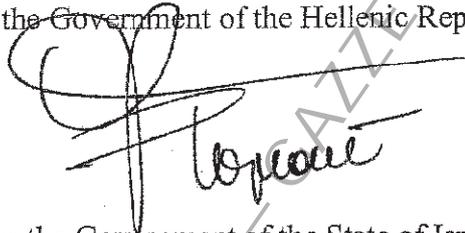
For the Government of the State of Israel

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg
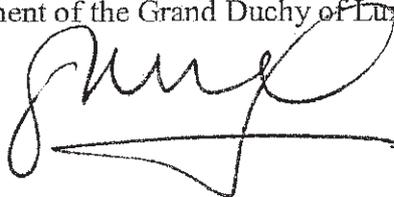
For the Government of the Kingdom of the Netherlands
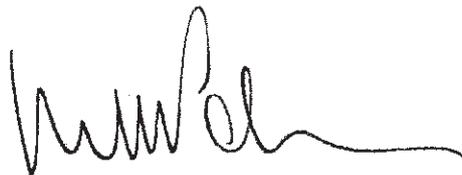
For the Government of the Republic of Poland

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For the Government of the United States of America

08A02156

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 aprile 2008

Dollaro USA	1,5571
Yen	161,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,250
Corona danese	7,4613
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78895
Fiorino ungherese	252,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	3,4564
Nuovo leu romeno	3,6856
Corona svedese	9,3578
Corona slovacca	32,238
Franco svizzero	1,6153
Corona islandese	115,20
Corona norvegese	7,9800
Kuna croata	7,2629
Rublo russo	36,8630
Nuova lira turca	2,0008
Dollaro australiano	1,6710
Real brasiliano	2,6408
Dollaro canadese	1,5782
Yuan cinese	10,8763
Dollaro di Hong Kong	12,1328
Rupia indonesiana	14356,46
Won sudcoreano	1559,44
Peso messicano	16,3464
Ringgit malese	4,9072
Dollaro neozelandese	2,0097
Peso filippino	65,686
Dollaro di Singapore	2,1190
Baht tailandese	49,385
Rand sudafricano	11,8167

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 30 aprile 2008

Dollaro USA	1,5540
Yen	162,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,205
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79015
Fiorino ungherese	253,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	3,4515
Nuovo leu romeno	3,6790
Corona svedese	9,3575
Corona slovacca	32,229
Franco svizzero	1,6147
Corona islandese	115,88
Corona norvegese	7,9740
Kuna croata	7,2681
Rublo russo	36,8320
Nuova lira turca	2,0030
Dollaro australiano	1,6614
Real brasiliano	2,6430
Dollaro canadese	1,5689
Yuan cinese	10,8586
Dollaro di Hong Kong	12,1127
Rupia indonesiana	14330,99

Won sudcoreano	1562,55
Peso messicano	16,3597
Ringgit malese	4,9091
Dollaro neozelandese	1,9992
Peso filippino	65,610
Dollaro di Singapore	2,1149
Baht tailandese	49,215
Rand sudafricano	11,8205

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 2 maggio 2008

Dollaro USA	1,5458
Yen	161,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,77900
Fiorino ungherese	251,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	3,4518
Nuovo leu romeno	3,6395
Corona svedese	9,3555
Corona slovacca	32,237
Franco svizzero	1,6238
Corona islandese	116,22
Corona norvegese	7,9260
Kuna croata	7,2600
Rublo russo	36,7635
Nuova lira turca	1,9532
Dollaro australiano	1,6554
Real brasiliano	2,5588
Dollaro canadese	1,5715
Yuan cinese	10,8013
Dollaro di Hong Kong	12,0498
Rupia indonesiana	14260,01
Won sudcoreano	1563,19
Peso messicano	16,2085
Ringgit malese	4,8909
Dollaro neozelandese	1,9772
Peso filippino	65,233
Dollaro di Singapore	2,1058
Baht tailandese	49,025
Rand sudafricano	11,7563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A03144 - 07A03142 - 07A03143

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di biglietti della lotteria nazionale della «Giornata del bambino africano», del «Gran premio di Agnano» e «Lotteria del consumatore».

I biglietti della lotteria nazionale della Giornata del bambino africano, del Gran premio di Agnano e Lotteria del consumatore di seguito indicati vengono anullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal	al	quantità
B	85791	85800	10

08A03078

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria 2.1) e 2.2) della tabella A) allegata al decreto 29 agosto 2007 al fine di finanziare, per l'anno 2008, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Con decreto 28 marzo 2008 è stata disposta la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese al fine di concorrere al finanziamento per l'anno 2008 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Con lo stesso decreto sono state definite le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

Il decreto è consultabile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) ed è entrato in vigore il 7 aprile 2008, giorno della sua pubblicazione nel sito.

08A03172

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 30 gennaio 2008, concernente le modalità di pagamento degli oneri di riscatto.

Con ministeriale 24/IX/0006088/RAG-L-46 del 10 aprile 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 30 gennaio 2008, concernente le modalità di pagamento degli oneri di riscatto.

In particolare, la delibera disciplina la possibilità per i giovani iscritti, successivamente al 31 dicembre 2003, di versare gli oneri del riscatto relativamente ai periodi di cui all'art. 38, comma 4, del Regolamento di esecuzione della Cassa, in un'unica soluzione ovvero fino a 120 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

08A02859

Approvazione della delibera n. 43, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 31 luglio 2007, in materia di tasso annuo di capitalizzazione dei contributi.

Con ministeriale n. 24/IX/0006097/FAR-L-60 del 10 aprile 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 43, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 31 luglio 2007 con la quale, ai sensi dell'art. 4,

comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42 del 2006, recante: «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», è stato determinato, per l'anno 2007, il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi.

08A02860

Approvazione delle delibere dal n. 19 al n. 32 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale dei periti industriali in data 6 dicembre 2007, concernenti modifiche al regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza.

Con ministeriale n. 24/IX/0006098/PIND-L-24 del 10 aprile 2008, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere dal n. 19 al n. 32 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale dei periti industriali (EPPI) in data 6 dicembre 2007, concernenti modifiche al Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza.

08A02861

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 43311 del 15 aprile 2008 la società: Primiero Energia S.p.a., con sede in Tonadico (Trento), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 10 aprile 2006.

Con decreto n. 43312 del 15 aprile 2008 la società Acquedotto Pugliese S.p.a., con sede in Bari, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 43313 del 15 aprile 2008 la società Enia Parma S.r.l., con sede in Parma, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 21 novembre 2007.

Con decreto n. 43314 del 15 aprile 2008 la società Enia S.p.a., con sede in Parma, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 21 novembre 2007.

08A03103

MINISTERO DEI TRASPORTI

Traferimento al pubblico demanio marittimo di immobili ubicati nel comune di Ancona

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 22 gennaio 2008, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 1, foglio n. 400 in data 18 marzo 2008, sono stati trasferiti al pubblico demanio marittimo - essendo stati dichiarati di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 33 del cod. nav. - l'area privata ed il manufatto ivi insistente per complessivi mq 550, ubicati nel comune di Ancona, in località Porto, riportati nel catasto del medesimo comune, al foglio n. 3, ed identificati con il mappale n. 53, indicati con apposito contorno in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

08A03074

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zatimar»

Estratto determinazione n. 849 del 17 aprile 2008

Medicinale: ZATIMAR.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885011/M (in base 10), 14452M (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 10 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885023/M (in base 10), 14452Z (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 14 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885035/M (in base 10), 14453C (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885047/M (in base 10), 14453R (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 20 compresse in blister AL/AL; AIC n. 037885050/M (in base 10), 14453U (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 28 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885062/M (in base 10), 144546 (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister AL/AL; AIC n. 037885074/M (in base 10), 14454L (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 30×1 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885086/M (in base 10), 14454Y (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 48 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885098/M (in base 10), 14455B (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 50 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885100/M (in base 10), 14455D (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 56 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885112/M (in base 10), 14455S (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 60 compresse in blister AL/AL; AIC n. 037885124/M (in base 10), 144564 (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 84 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885136/M (in base 10), 14456J (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 90 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885148/M (in base 10), 14456W (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 96 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885151/M (in base 10), 14456Z (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885163/M (in base 10), 14457C (in base 32).

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 100×1 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885175/M (in base 10), 14457R (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885187/M (in base 10), 144583 (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 10 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885199/M (in base 10), 14458H (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 14 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885201/M (in base 10), 14458K (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885213/M (in base 10), 14458X (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 20 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885225/M (in base 10), 144599 (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 28 compresse in blister AL/AL; AIC n. 037885237/M (in base 10), 14459P (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 037885249/M (in base 10), 1445B1 (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 30×1 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885252/M (in base 10), 1445B4 (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 48 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885264/M (in base 10), 1445BJ (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 50 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885276/M (in base 10), 1445BW (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 56 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885288/M (in base 10), 1445C8 (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 60 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885290/M (in base 10), 1445CB (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 84 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885302/M (in base 10), 1445CQ (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 90 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885314/M (in base 10), 1445D2 (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 96 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885326/M (in base 10), 1445DG (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885338/M (in base 10), 1445DU (in base 32).

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 100×1 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885340/M (in base 10), 1445DW (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister AL/AL;
AIC n. 037885353/M (in base 10), 1445F9 (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 10 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885365/M (in base 10), 1445FP (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 14 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885377/M (in base 10), 1445G1 (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 18 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885389/M (in base 10), 1445GF (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 20 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885391/M (in base 10), 1445GH (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 28 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885403/M (in base 10), 1445GV (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885415/M (in base 10), 1445H7 (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 30×1 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885427/M (in base 10), 1445HM (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 48 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885439/M (in base 10), 1445HZ (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 50 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885441/M (in base 10), 1445J1 (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 56 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885454/M (in base 10), 1445JG (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 60 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885466/M (in base 10), 1445JU (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 84 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885478/M (in base 10), 1445K6 (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 90 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885480/M (in base 10), 1445K8 (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 96 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885492/M (in base 10), 1445KN (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885504/M (in base 10), 1445L0 (in base 32).

Confezione:
45 mg compresse orodispersibili 100×1 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885516/M (in base 10), 1445LD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: ogni compressa orodispersibile da 15 mg, 30 mg, 45 mg contiene:

principio attivo: 15 mg, 30 mg, 45 mg di mirtazapina;

eccipienti:

Mannitolo (E421);
Povidone K30;
Crospovidone;
Silice colloidale anidra;
Aspartame (E951);
Stearato di calcio;
Aroma di arancia (maltodestrina, aromatizzanti naturali e artificiali, dl-alfa-tocoferolo);
Aroma di menta piperita (maltodestrina, aromatizzanti naturali, destrina, solfiti).

Produzione, responsabile del rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova 57 - 1526 Ljubljana - Slovenia;
Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben - Germania;
Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl Austria;
Salutas Pharma GmbH - Dieselstrasse 5 - 70839 Gerlingen - Germania.

Indicazioni terapeutiche: episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885249/M (in base 10), 1445B1 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 13,59.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 22,41.

Confezione:
30 mg compresse orodispersibili 14 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885201/M (in base 10), 14458K (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,33.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,45.

Confezione:
15 mg compresse orodispersibili 6 compresse in blister AL/AL;
A.I.C. n. 037885011/M (in base 10), 14452M (in base 32).
Classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZATIMAR è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02865

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Airtal»

Con la determinazione aRSM - 16/2008-2434 del 16 aprile 2008 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2008, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: AIRTAL;

confezione: 032773057;

descrizione: «1,5% crema» tubo 50 g.

Ditta titolare A.I.C.: Almirall S.p.a. - via Messina, 38 - Milano 20154 (Milano).

08A03077

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

In data 28 aprile 2008, alle ore 16, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri:

firmato ....

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

l'Organizzazione sindacale CONFSAL UNSA:

firmato ....

la Confederazione CONFSAL:

firmato ....

Al termine dell'incontro, i soggetti sindacali sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 già stipulato in data 10 aprile 2008.

08A03091

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 002696 del 13 marzo 2008 del Responsabile del Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, la Soc. Fonti Varano De Marchesi Sas di Latassa Giampiero e C, con sede legale e stabilimento in Varano Marchesi, via valle n. 21 Medesano (Parma) - Codice fiscale n. 02406170346 - è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita l'acqua minerale denominata «Monte Inverno»», nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro e di polietilene tereftalato atossico (PET) di diverse capacità non superiore due litri.

08A03146

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-109) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00